

Tribunale di Larino – Sezione civile - Sentenza 9 agosto 2017 n. 398

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO

SEZIONE CIVILE

composto dai Magistrati:

dr. Veronica D'Agnone Presidente ed estensore

dr. Tiziana Di Nino Giudice

dr. Luigi Guariniello Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 ottobre 2016, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

TRA

Bl.Mi., elettivamente domiciliato in Termoli (CB), alla via (...), presso lo studio dell'avv. B.Da.Ma., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

- ricorrente -

E

Ca.Al., elettivamente domiciliata in Termoli, alla via (...), presso lo studio dell'avv. C.Ma.; rappresentata e difesa dall'avv. F.Fi., giusta delega a margine del ricorso;

- resistente -

NONCHÉ

P.M. in persona dei Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21 febbraio 2014 Mi.Bl. ha esposto che in data 22 settembre 2012 ha contratto matrimonio con Al.Ca., optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni; che, immediatamente dopo il viaggio di nozze negli Stati Uniti, essi coniugi si sono recati

ad Istanbul, ove l'odierno ricorrente già viveva per esigenze di lavoro; che, in particolare, egli lavora in Turchia alle dipendenze della società di costruzioni Sa. s.p.a.; che, anche successivamente al matrimonio, ciascun coniuge ha mantenuto la propria residenza anagrafica in luoghi diversi, anche se di fatto i coniugi abitavano ad Istanbul, nell'alloggio già in precedenza occupato da esso odierno ricorrente; che Al.Ca. non si era ambientata in Turchia ed anzi aveva, sin da subito, incominciato a lamentarsi del fatto che lì ella non conosceva alcuno e che rimaneva da sola a casa per tutto il giorno, giacché il marito tornava dal lavoro a tarda sera; che mai era nata vera sintonia di coppia e che la moglie, appena poteva, tornava in Italia, lasciando esso odierno ricorrente solo anche per mesi; che la "diversità di vedute, di valori, di senso di responsabilità e di maturità e il differente stile di vita a cui ciascuno era abituato ha impedito, di fatto, la instaurazione di un effettivo sodalizio e legame coniugale; che di fatto essi coniugi si sono separati dal mese di giugno 2013; che la moglie ha abbandonato il domicilio coniugale, portando via con sé ed appropriandosi illecitamente e rifiutando successivamente di restituirlo, dell'hard disk (memoria esterna) di proprietà dell'esponente, in cui egli conservava i suoi progetti di lavoro, oltre che dati sensibili anche di terze persone e informazioni personali riservate, interferendo illecitamente nella sua vita privata, violandone la corrispondenza anche informatica e la privacy, prelevando, nel solo mese di luglio 2013, in due occasioni, la somma complessiva di circa "24.2562,00 circa"; che si trattava di provvista alimentata in via esclusiva dal Bl.; che esso odierno ricorrente percepisce (all'atto di introduzione del giudizio) stipendio mensile pari a circa Euro 2500,00; che la moglie, già in passato svolgeva attività lavorativa presso l'Ufficio Reclami" e che attualmente risulta lavorare a Roma, presso la Sm.

Tanto esposto Mi.Bl. ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione, senza il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento in favore della donna, attesa là mancanza dei presupposti di cui all'art. 156 c.c.

Con memoria si è costituita Al.Ca., la quale ha inteso fornire una diversa ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla separazione, in buona sostanza narrando che la decisione di separarsi e dunque di allontanarsi dal domicilio coniugale è maturata in ragione della scoperta, sul PC in uso ad entrambi essi coniugi, di foto e video di natura pornografica coinvolgenti il marito; in particolare, ella ha esposto che trasferitasi in Turchia con il marito avevano incominciato ad effettuare lavori di ristrutturazione dell'immobile che li ospitava (di proprietà del marito ed acquistato dai genitori di quello); che ella, con entusiasmo, aveva incominciato ad inserirsi nella realtà turca, provvedendo ad impartire lezioni di lingua italiana ai turchi, con ciò e perciò cercando di non gravare sul marito a livello economico; che nei primi sei mesi di matrimonio la vita coniugale trascorreva in tranquillità; che i primi problemi erano sorti quando ella era stata costretta a rientrare in Italia, perché scaduto il permesso di soggiorno in Turchia; che durante tutto il tempo per ottenere il permesso definitivo il marito si era mostrato sempre calmo, nonostante fossero distanti; che, in data 13 giugno 2013, quando ella si accingeva ad inviare una mail dalla propria abitazione coniugale in Turchia, attraverso l'unico personal computer presente in casa sua e per questo utilizzato in comune dai coniugi, vide apparire sulla schermata una "serie infinita di immagini a colori di natura pornografica, di donne e uomini travestiti/e da streghe, donne con frustini, donne vestite da infermiere, immagini inequivocabili dove compariva tra i protagonisti anche il sig. Ri.;

immagini scattate nella casa coniugale, dove il marito ha rapporti sessuali, foto di uomini nudi che a "quattro zampe" si facevano poggiare dei vassoi con sopra dei bicchieri, orge; alcol, boccette particolari", inoltre, essa odierna resistente aveva più volte notato impronte di entrambe le mani sullo specchio presente in casa percependo così chiaramente la doppia vita del marito; che ella, amareggiata e delusa, contattò la madre ed una sua cara amica; che la madre la raggiunse insieme al padre il giorno dopo; che dinanzi ai suoceri Bl. ammise ogni responsabilità, affermando che non c'era nulla da aggiungere rispetto a quanto scoperto e visto da Alessandra nel PC; che il 16.06.2013 ella era stata aggredita dal marito, il quale le aveva stretto le mani intorno al collo, sino a farle perdere conoscenza; che si era evitato il peggio solo grazie al tempestivo intervento dei suoi genitori; che era stata chiamata l'ambulanza; che ella aveva preferito non denunciare il marito, così consigliata da un legale del posto; che voleva solo buttarsi tutto alle spalle e rientrare in Italia; che immediatamente dopo aver scoperto la doppia vita del marito ella si era sottoposta ad una serie di analisi mediche (anche HIV) sia in Turchia sia in Italia, obbligando anche il marito a fare altrettanto.

Tutto quanto esposto ella ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione con addebito al marito; ha chiesto, altresì, un assegno di mantenimento in suo favore; ha chiesto la condanna del marito al pagamento, in suo favore, di una somma pari ad Euro 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno di natura endofamiliare, patito a causa della indecorosa condotta del marito.

Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., emessa in data 26 marzo 2014, il Giudice delegato all'audizione dei coniugi ha disposto un assegno di mantenimento, a carico dell'uomo, pari ad Euro 200,00 mensili.

All'udienza del 5 ottobre 2016 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Lo scrutinio degli atti difensivi e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.

Né occorre effettuare alcuna specifica attività istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.

Ed invero, come rammentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità "in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verificarsi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia

diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto" (Cass. Civ., sez. 1, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.

2. - Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.

DOMANDA DI ADDEBITO

Ed invero, occorre premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. per tutte Cass. 2003 n. 1744; Cass. 2000 n. 10682; 2000 n. 279; 1999 n. 2444; 1998 n. 12489, 1998 n. 10742).

La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. sul punto, tra le altre, Sez. I, sent. n. 14162 del 14-11-2001; 15279 del 2001, nonché n. 12130 del 2001 Cass. 2000 n. 279, cit; 1999 n. 2444, cit.; 1997 n. 7817; 1994 n. 3511; 1992 n. 961 Cass. s. u., nn. 2494 del 1982).

Nella specie, non può dirsi raggiunta la prova che la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia stata "la doppia vita" o la scoperta della doppia vita condotta dal marito.

Ed invero, le contrapposte allegazioni e deduzioni delle parti in ordine alla utilizzabilità non utilizzabilità ai fini del decidere della documentazione fotografica versata in atti, impone preliminarmente di rammentare che la l. n. 675 del 1996, art. 11, comma 1, stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato; il successivo art. 12, lett. h, prevede tuttavia, fra i casi per i quali il consenso non è richiesto, l'ipotesi in cui il trattamento è necessario (per quanto qui specificamente rileva) "...per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria". L'art. 22 della stessa legge, concernente il trattamento dei dati sensibili prevede inoltre al comma 1, sempre per quanto qui specificamente rileva, che "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" possono essere oggetto di trattamento "solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante": il successivo comma 4 stabilisce poi, nel testo originario, che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento "previa autorizzazione del Garante,

qualora il trattamento sia necessario ... per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato" (sostanzialmente analoga, ai fini che qui rilevano, è la disposizione sostitutiva introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 2001; I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante: c) qualora il trattamento sia necessario ... per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ...").

Chiara in tale ambito è la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui "il codice della privacy (d.lgs. 193 del 2003) disciplina in modo diversificato in relazione al tipo di dato il trattamento di dati personali necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, e, ove si tratti di dati sensibili, ossia inerenti la salute e la vita sessuale, richiede, oltre al consenso dell'interessato, la previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale valuta comparativamente il rango del diritto azionato e di quello protetto dalla disciplina. Non costituisce un dato sensibile, ma un mero dato personale, la semplice appartenenza del soggetto chiamato a deporre alla clientela di un medico specialista, sicché non occorre la previa autorizzazione del Garante per il trattamento di tale dato necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" (Cass. civ. sez. L. sent. n. Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008 (Rv. 604753 - 01).

Ebbene, nella specie, i dati incorporati nelle immagini prodotte al fine di esercitare il diritto istruttorio ad offrir prova delle circostanze di fatto allegate a sostegno della domanda di addebito della separazione sono dati che esprimono la vita sessuale del ricorrente; in quanto tali sono attratti nella disciplina dettata dall'art. 26 codice della privacy, con la conseguente inutilizzabilità dei medesimi in difetto della prescritta autorizzazione del garante.

A nulla vale obiettare che si tratta di dati incorporati in computer di uso comune ai coniugi.

Per chiaro insegnamento della Suprema corte, infatti, "in tema di trattamento dei dati sensibili attinenti alla salute o alla vita sessuale, quando sia l'interessato a comunicarli ad uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, ne è consentita l'elaborazione da parte dei predetti destinatari, dal momento che, in tale ipotesi, cessa di essere applicabile la normativa speciale sulla protezione dei dati sensibili, di cui al D.Lgs. n. 675 del 1996 (all'epoca in vigore) e rivive pienamente il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., che può esplicarsi anche mediante la produzione nella controversia di una perizia stragiudiziale, contenente i dati comunicati da un'altra parte in lite ai soggetti del rapporto processuale (parti, difensori, giudice, ausiliari, consulenti delle parti), i quali, se del caso, possono utilizzarli per trarne argomenti difensivi" (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 13914 del 02/08/2012 (Rv. 623958 - 01).

La comunicazione a terzi da parte dell'interessato dei dati sensibili che lo riguardano deve essere ritenuto, in ragione delle conseguenze che ne derivano ed in ragione dell'oggetto, intrinsecamente volontario nel compimento del medesimo; in tale ambito il riferimento che la Suprema Corte compie alla "messa a disposizione" è riferimento ad una possibile esplicazione dell'atto comunicativo, che, magari, avviene per comportamento concludente, ma in ogni caso

presuppone una volontarietà dell'atto o del comportamento partecipativo di dati sensibili a terzi.

Ed allora, il fatto che quei dati fossero, in vario modo, contenuti nel PC sopraddetto, anche a voler ritenere che si trattasse di un pc di utilizzo comune, non equivale a dire che quei dati fossero stati messi coscientemente e consapevolmente e volontariamente a disposizione della donna: le stesse allegazioni delle parti evidenziano come si trattasse di dati che non era intenzione del marito portare a conoscenza della moglie.

Ne consegue che neppure per tale via tali dati possono essere trattati ai fini istruttori che qui rilevano.

Ne consegue il rigetto della domanda di addebito che, sul presupposto di quei dati, è stata formulata.

La conclusione non muta in ordine all'episodio di violenza narrato, trattandosi di episodio che, per stessa allegazione della resistente, si pone in un contesto già deteriorato (successivo alla scoperta dell'allegata doppia vita del ricorrente) con ciò e perciò evidenziandone la inidoneità a porsi come fattore determinante della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Assegno di mantenimento in favore del coniuge.

In tale ambito, va preliminarmente rammentato che i presupposti del diritto del coniuge al mantenimento nel giudizio di separazione consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.

Le allegazioni relative alla rispettiva capacità economico reddituale di ciascuna parte inducono il Collegio a confermare quanto già previsto dal Giudice delegato a funzioni presidenziali, nella misura in cui ha previsto in favore della coniuge un assegno di mantenimento pari ad Euro 200,00 mensili.

3. Risarcimento del danno endofamiliare

Deve essere dichiarata inammissibile in tale sede la domanda risarcitoria spiegata al punto d della memoria della resistente, in ossequio al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere

trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale" (così, per tutte, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014 (Rv. 632155 -01).

4. - Considerata la natura e l'esito della lite, caratterizzato dalla reciproca soccombenza, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. - pronuncia la separazione personale dei coniugi Bl.Mi. e Ga.Al. aventi contratto matrimonio in Termoli (CB), il 22.09.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2012, atto n. 82, p. 2 Serie A;

2. - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di legge;

3. - pone a carico di Bl.Mi. l'obbligo di corrispondere a Ca.Al. l'assegno mensile di Euro 200,00 per il suo mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dal mese di aprile 2014 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

4. - rigetta la domanda di addebito per i titoli e le ragioni dedotte in motivazione;

5. - dichiara inammissibile la domanda risarcitoria spiegata al punto d della memoria;

6. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Larino il 2 agosto 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 agosto 2017.